

TASSE

Flat tax: il nuovo regime per attrarre i ricchi

La legge di Bilancio ha introdotto l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva in relazione ai redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Ecco modalità e requisiti per l'esercizio dell'opzione

DI SALVATORE MATTIA

Il regime di cui all'art 24 bis del Tuir è stato introdotto con la finalità di offrire un trattamento fiscale vantaggioso sui redditi di fonte estera alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Si tratta pertanto di un regime fiscale speciale, ideato per quei contribuenti che producono redditi all'estero di una certa consistenza, considerato anche l'importo dell'imposta sostitutiva applicata. Tali redditi, una volta perfezionatosi il trasferimento della residenza fiscale, sconteranno infatti un'imposta forfettaria ("flat tax") pari a 100mila euro. Il suindicato regime di tassazione, seppure con alcune differenze, è applicato in diverse giurisdizioni già da alcuni anni. Pertanto, con il nuovo art. 24 bis, l'Italia si inserisce tra le destinazioni appetibili per i contribuenti di «alto potenziale» (come definiti dall'Agenzia delle entrate). La misura si colloca all'interno di una strategia a più ampio respiro finalizzata



Salvatore Mattia
partner di Valente
Associati GEB

ad attrarre investimenti nel nostro Paese e a stimolarne il tessuto economico, incentivando il trasferimento di contribuenti ad alto reddito.

Requisiti e modalità di opzione per il nuovo regime

Il comma 1 dell'art. 24 bis del Tuir individua quali potenziali destinatari della nuova flat tax le persone fisiche che, nel corso degli ultimi dieci periodi d'imposta, non abbiano risediato fiscalmente in Italia per almeno nove. Il regime è pertanto adottabile anche da quei cittadini italiani che avessero in passato trasferito la propria residenza fiscale all'estero e intendessero (dopo il suddetto periodo minimo pari a nove periodi d'imposta) trasferire nuovamente la propria residenza in Italia.

Quanto alle modalità di esercizio dell'opzione, il testo normativo condiziona la scelta del regime alla risposta favorevole dell'Agenzia delle entrate in relazione

all'istanza d'interpello da proporsi preventivamente. Sul punto, tuttavia, è da evidenziare il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017 con il quale è stato chiarito come l'istanza di interpello sia del tutto facoltativa. Inoltre, viene specificato che l'accesso al regime avviene mediante la semplice presentazione della dichiarazione dei redditi e la compilazione di un'apposita check list.

Una volta esercitata l'opzione, la stessa si rinnoverà tacitamente di anno in anno per un periodo massimo di 15 anni, decorsi i quali si intenderà cessata. L'opzione è comunque revocabile ed è prevista la decadenza dal regime in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta o di trasferimento della residenza all'estero.

Flat tax ed estensione del regime agli altri componenti della famiglia

Il comma 5 dell'art. 24 bis del Tuir prevede la possibilità di estendere il regime speciale anche ai propri familiari, con l'assoggettamento di ciascun membro a una imposta sostitutiva pari a 25mila euro.

Condizioni e modalità per l'estensione sono analoghe a quelle previste per l'opzione iniziale. Tale estensione si pone in linea con le normative vigenti in tema di residenza fiscale, le quali sovente individuano quale criterio ulteriore per l'individuazione del luogo di residenza quello del centro degli interessi vitali, dei quali la famiglia è certamente parte. ♦